



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Approvato il DDL di modifica del Codice della proprietà industriale

CIRCOLARI PAREI E RISOLUZIONI

L'Unione europea prevede nuove misure restrittive per la Russia
Approvato il DEF (Documento di economia e finanza) 2022
Pubblicato il Programma di azione europeo per l'ambiente

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Consentito il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo per evitare la cessazione dell'ente
Deleghe operative nel CdA
Contratto stipulato dall'amministratore in conflitto d'interessi

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La Corte d'Appello si pronuncia sul concorso di colpa tra cliente "negligente" e istituto di credito "omissivo" in un caso di phishing

Approvato il DDL di modifica del Codice della proprietà industriale

Ministero dello Sviluppo Economico – D.D.L. di revisione del D.Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30, del 6 aprile 2022

È stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, il disegno di legge di revisione del Codice di proprietà industriale, inserito all'interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale definito dal Ministro dello Sviluppo Economico, al fine di tutelare la proprietà industriale e rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali, facilitando e valorizzando la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di protezione dei brevetti, al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo.

Nello specifico, tra le novità introdotte nella proposta di revisione, si segnalano le seguenti:

- una maggiore semplificazione e digitalizzazione nelle procedure amministrative dinanzi all'UIBM (Ufficio Italiano dei brevetti e marchi);
- lo snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e la riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio;
- la protezione temporanea di disegni e modelli nell'ambito delle fiere;
- la possibilità di posticipare il pagamento delle tasse brevettuali riconoscendo la protezione fin dalla data di presentazione della domanda;
- il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato;
- il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti rispetto a fenomeni imitativi.

L'esame del DDL passa ora alle Camere.

[torna su](#)

L'Unione Europea prevede nuove misure restrittive per la Russia

Consiglio Europeo - Decisione (Politica estera e sicurezza comune - PESC) 2022/578 che modifica la Decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, dell'8 aprile 2022

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8 aprile 2022, la Decisione (PESC) 2022/578 del Consiglio UE che modifica la Decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

In particolare, la Decisione in commento prevede le seguenti novità:

- estensione del divieto di depositi ai portafogli di cripto-attività, nonché i divieti in materia di esportazione di banconote denominate in euro e di vendita di valori mobiliari denominati in euro a tutte le valute ufficiali degli Stati membri;
- divieto di aggiudicazione e prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico e di concessione con cittadini russi ed entità od organismi stabiliti in Russia;
- divieto di concessione di sostegno, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio derivante da un programma dell'Unione, dell'Euratom o di uno Stato membro, a entità russe di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico;
- introduzione di un divieto di essere beneficiario, di agire in qualità di *trustee* o in analogia veste per persone ed entità russe, nonché il divieto di fornire determinati servizi a *trust*;
- divieto di accesso ai porti nel territorio dell'Unione europea ai natanti registrati sotto la bandiera della Russia;

- limitazione delle esportazioni di carboturbi e altri beni verso la Russia, nonché introduzione di ulteriori restrizioni all'importazione di taluni beni esportati o provenienti dalla Russia, compresi il carbone e altri combustibili fossili solidi;
- divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione europea, anche in transito.

Contestualmente, alla pubblicazione della Decisione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento (UE) 2022/576 direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

[torna su](#)

Approvato il DEF (Documento di economia e finanza) 2022

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Documento di economia e finanza 2022 del 6 aprile 2022

È stato approvato, dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile, il Documento di economia e finanza che definisce il quadro economico e finanziario e gli obiettivi di finanza pubblica per il prossimo triennio.

Il documento in commento tiene conto del peggioramento del quadro economico determinato da diversi fattori, in particolare dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, dall'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, dall'andamento dei tassi d'interesse e dalla minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia.

In tale scenario, si evidenzia che la previsione tendenziale di crescita del prodotto interno lordo (PIL) per il 2022 scende.

Il documento prevede che, sulla base di tali dati, il Governo predisporrà un nuovo decreto-legge per ripristinare alcuni fondi, integrare le risorse destinate a compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche a fronte della dinamica del prezzo dell'energia e delle materie prime, intervenire ancora per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Si appronteranno inoltre strumenti per sostenere le imprese più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia e a tale scopo si rifinanzierà anche il fondo di garanzia per le PMI.

Infine, ulteriori risorse saranno messe a disposizione per fornire assistenza ai profughi ucraini.

Per effetto di questi interventi, la crescita programmatica sarà lievemente più elevata, con riflessi positivi sull'andamento dell'occupazione.

[torna su](#)

Pubblicato il Programma di azione europeo per l'ambiente

Parlamento UE e Consiglio UE - Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 del 6 aprile 2022

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 aprile 2022, la Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa alla predisposizione di un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 che costituisce l'ottavo programma di azione per l'ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030.

La Decisione in commento istituisce un quadro di monitoraggio per misurare i progressi realizzati dall'Unione e dai suoi Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari del programma e un meccanismo di *governance* al fine di garantire il pieno conseguimento di tali obiettivi prioritari. L'ottavo programma, in conformità a quanto previsto dal *Green Deal* europeo, intende accelerare, in modo equo e inclusivo, la transizione verde a un'economia climaticamente neutra e sostenibile e costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

In particolare, il programma si basa su sei obiettivi tematici:

- riduzione rapida delle emissioni di gas a effetto serra;
- rafforzamento dei settori dell'economia nell'adattamento a sistemi sostenibili;

- progressione verso un'economia del benessere che restituisca all'ambiente più di quanto prenda dall'ambiente stesso;
- perseguimento dell'obiettivo dell'inquinamento zero;
- protezione e ripristino della biodiversità marina e terrestre e la biodiversità delle acque;
- promozione degli aspetti ambientali della sostenibilità e riduzione delle principali pressioni ambientali e climatiche connesse alla produzione e al consumo dell'Unione europea, in particolare nei settori dell'energia dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture, della mobilità, del turismo, del commercio internazionale e del sistema alimentare.

[torna su](#)

Consentito il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo per evitare la cessazione dell'ente

Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale – sentenza dell'11 aprile 2022, n.13936

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce che, in tema di responsabilità amministrativa dell'ente, è possibile il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per il pagamento del debito tributario.

I giudici di legittimità ricordano che non vi è alcuna disposizione che contempli espressamente la possibilità di consentire lo svincolo parziale delle somme sequestrate ai fini di confisca per pagare le imposte sui redditi illecitamente lucrati a mezzo della commissione di un reato presupposto 231.

A tal proposito, la Suprema Corte evidenzia che la facoltà di dissequestro parziale deve essere consentita sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare.

Al riguardo, il dissequestro sarebbe applicabile laddove si renda necessario per evitare che, per effetto dell'applicazione del sequestro preventivo e dell'inderogabile incidenza dell'obbligo tributario, possa intervenire la cessazione definitiva dell'ente prima dell'instaurazione del processo.

Pertanto, lo svincolo parziale sarebbe ammesso alla stringente condizione che si dimostri l'esistenza di un sequestro finalizzato alla confisca che metta in concreto pericolo la operatività corrente dell'ente e, dunque, la possibilità dello stesso anche di pagare il debito tributario.

[torna su](#)

Deleghe operative nel CdA

Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – Sentenza n. 11087 del 28 marzo 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha chiarito che l'art. 2392 c.c., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle S.p.A., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie o del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l'art. 2381, comma 2, c.c.

Pertanto, a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o a taluno dei consiglieri che ne fanno parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondono - salvo il meccanismo di esonero contemplato dall'art. 2392 c.c., comma 3 che prevede l'esternazione e l'annotazione dell'opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa - degli illeciti deliberati dal consiglio anche se di fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

Diversa, ad avviso della Suprema Corte, è invece l'ipotesi in cui specifiche materie siano state attribuite ad uno o più amministratori, nel qual caso gli illeciti compiuti investono esclusivamente la responsabilità dei consiglieri ad esse delegati.

Resta salva la responsabilità solidale degli amministratori non operativi, in conseguenza della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava sui singoli amministratori in ordine all'andamento della gestione sociale e sulle operazioni più significative.

Al riguardo, tali amministratori privi di deleghe sono tenuti, in presenza di segnali di allarme, ad attivarsi al fine di assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e di fare quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento dell'atto pregiudizievole o eliderne le conseguenze dannose.

[torna su](#)

Contratto stipulato dall'amministratore in conflitto d'interessi

Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile - ordinanza del 21 marzo 2022, n.9054

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito la disciplina applicabile nel caso in cui un amministratore di una società per azioni in conflitto d'interessi compia con un terzo atti che siano di competenza del CdA nonostante la mancanza di una delibera del medesimo consiglio. Nel caso di specie, l'amministratore di una società aveva concluso contratti di consulenza e agenzia con un'altra società la quale era partecipata in modo rilevante proprio dallo stesso amministratore.

La Suprema Corte statuisce l'annullamento dei contratti di consulenza e agenzia pubblicitaria conclusi dall'amministratore, ai sensi dell'art. 1394 c.c., che prevede la disciplina generale in materia di contratto stipulato dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato.

Di converso, esclude l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 2373 e 2391 c.c. che si riferiscono al conflitto d'interesse che si manifesta al momento dell'esercizio del potere deliberativo.

Infatti, nel caso in esame, non vi era stata alcuna deliberazione prodromica alla conclusione del contratto, e, pertanto, viene ribadito il principio in base al quale, quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri invece nella competenza di tale organo, l'incidenza del conflitto d'interessi sulla validità dell'atto negoziale deve essere regolata dal predetto art. 1394 c.c.

I giudici di legittimità chiariscono altresì che, non può portare a una soluzione diversa la circostanza che gli atti di competenza del consiglio di amministrazione siano stati compiuti da un amministratore delegato anziché da un amministratore unico.

[torna su](#)

La Corte d'Appello si pronuncia sul concorso di colpa tra cliente "negligente" e istituto di credito "omissivo" in un caso di phishing

Corte d'Appello di Firenze – Sezione Seconda Civile – sentenza del 23 dicembre 2021, n. 2484

La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza in commento, rileva un concorso colposo nella causazione del danno anche dei clienti, per avere questi ultimi, in violazione alle prescrizioni impartite dalla banca e, comunque, in violazione del fatto notorio già all'epoca acquisito da tutti gli utilizzatori del servizio *home banking*, risposto incautamente alla *e-mail* con cui è stato operato il *phishing* delle credenziali di accesso al conto *online*.

La Corte di merito ritiene che, nel caso di specie, sussista un comportamento negligente del correntista, anch'esso avente rilevanza causale nella produzione dell'evento-danno. Invero, a prescindere dal fatto che la banca nel proprio servizio *home banking* avesse ben rappresentato ai clienti che non avrebbe mai richiesto con *e-mail* le credenziali di accesso al proprio conto, costituisce proprio fatto notorio a tutti gli utilizzatori del servizio che l'istituto di credito non richieda mai le credenziali di accesso a tale servizio.

Pertanto, i giudici di seconde cure, alla luce della concreta dinamica dei fatti, propendono per una responsabilità concorrente, in cui vi è "a monte" un comportamento incauto del correntista, su cui ha, poi, inciso una condotta negligente della banca.

Infatti, la realizzazione dell'evento discende da fatti colposi concorrenti incidenti con pari rilevanza sulla produzione del danno, con conseguente dimezzamento del *quantum* risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it